



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

LINEE GUIDA CURATORI SPECIALI DEL MINORE

PREMESSE

Con l'entrata in vigore della legge 206/2021 e del successivo D.lgs 149/2022 è maturata negli avvocati la consapevolezza di essere chiamati a svolgere un ruolo di rilevanza costituzionale, volto a garantire la difesa degli interessi della persona di minore età nel processo.

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, unitamente a Aiaf, Camera Civile, Camera Minorile, CAMMINO ed Ondif, nel rispetto di tutte le norme del codice deontologico forense, ha ritenuto opportuno individuare e proporre al Tribunale di Pavia le presenti linee guida, alle quali il difensore/curatore speciale del minore dovrà attenersi nell'espletamento del proprio mandato.

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEI MINORI IN AMBITO CIVILE

1) Istituzione dell'elenco

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia è stato predisposto un elenco dei nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore e di avvocato del minore.

L'Autorità Giudiziaria si impegna a nominare un avvocato curatore speciale del minore attingendo dal predetto elenco.

2) Iscrizione dell'elenco

L'iscrizione all'elenco è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- b. assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- c. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
- d. regolare pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense;
- e. corretto adempimento degli obblighi formativi;
- f. esperienza professionale nel settore del diritto di famiglia e minorile comprovata dallo svolgimento nel quinquennio precedente di almeno dieci incarichi professionali in procedimenti dinanzi al Tribunale Ordinario e/o al Tribunale per i Minorenni nell'ambito dei quali siano state promosse domande inerenti persone di età minore (con indicazione dell'autorità giudiziaria e



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

del numero di ruolo di ciascun procedimento), ovvero attestazione di frequenza di un corso di formazione - organizzato dal Consiglio dell'Ordine locale, dal Consiglio Nazionale Forense o da Associazione riconosciuta dal CNF - della durata di almeno 20 ore in diritto minorile civile, ovvero titolo di avvocato specializzato nel settore del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni.

All'atto di iscrizione, l'avvocato è tenuto ad impegnarsi al rispetto dei doveri deontologici di seguito indicati.

La domanda di iscrizione è formulata sul modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine e dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pavia.pecavvocati.it, con il seguente oggetto: "Iscrizione elenco curatore speciale del minore", indicando la disponibilità ad assumere e svolgere l'incarico di curatore speciale in ambito civile nei procedimenti innanzi al TO e/o nei procedimenti dinanzi al TM e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo.

3) Tenuta dell'elenco

L'elenco riporta l'indirizzo postale, di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata e i recapiti telefonici degli iscritti.

L'elenco è pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Pavia ed è liberamente consultabile. La tenuta dell'elenco compete ad una commissione formata da componenti designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia e presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

La commissione provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni e rilascia la certificazione di iscrizione.

La revisione degli elenchi con la verifica dei requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco è biennale.

4) Cancellazione ed esclusione dell'elenco

L'Avvocato è cancellato dall'elenco se viene meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'art. 2.

La Commissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

deontologici di seguito riportati, ovvero non abbia accettato, senza giustificazione, due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

5) Requisiti per la permanenza di chi è già stato iscritto nell'elenco

L'Avvocato, iscritto nell'elenco, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa e delle Raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense, dovrà curare il proprio aggiornamento, con la frequenza, ogni biennio, di un corso specifico su questioni teoriche e pratiche attinenti il diritto delle relazioni familiari oppure con la partecipazione a singoli eventi formativi, seminari, convegni, in materia di diritto di famiglia e/o minorile, accreditati dai Consigli dell'Ordine o dal CNF con il conseguimento di almeno dieci crediti formativi.

Equivale alla frequentazione dei corsi o degli eventi di cui sopra, anche la dimostrazione dell'iscritto di aver svolto almeno due incarichi nuovi in qualità di curatore speciale del minore per ogni anno di iscrizione.

La permanenza nell'elenco, per chi vi è iscritto, oltre a quanto sopra indicato sarà condizionata anche alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 2.

6) Durata e rinnovo dell'iscrizione

Per coloro che, alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida, risultano già iscritti nell'elenco, per il biennio 2025/2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda.

A partire dal 2027, per coloro che sono già iscritti sarà sufficiente inviare alla Segreteria dell'Ordine a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pavia.pecavvocati.it, entro il 31 gennaio 2027, l'attestazione dei corsi di aggiornamento o dei casi seguiti ai sensi dell'art. 5, chiedendo la permanenza nell'elenco.

DOVERI DEONTOLOGICI E COMPITI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

1) Doveri deontologici del curatore speciale del minore.

In virtù dell'importanza e rilevanza della figura del curatore speciale, della delicatezza del suo ruolo di rappresentante processuale e, in alcuni casi, sostanziale del minore, l'avvocato, a tal fine nominato, deve rispettare i doveri deontologici e assolvere i compiti, come di seguito indicati:

a. il curatore speciale del minore deve sempre rispettare i principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti negli artt. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 14 (doveri di competenza), 15 (doveri di aggiornamento professionale e



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

formazione continua), e 19 (doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi) del Codice Deontologico Forense.

b. Il curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto delle relazioni familiari e dei minorenni.

c. Il curatore speciale del minore deve operare in perfetta autonomia, ispirandosi al principio di minima offensività per la persona di minore età rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento e svolgere il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore e nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalle Convenzioni internazionali e dalla Costituzione.

d. Il curatore speciale del minore ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell'art. 24 CDF e ha inoltre l'obbligo di astenersi dall'assumere l'incarico ove abbia assistito in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le stesse disposizioni si applicano agli avvocati che siano membri di associazioni professionali o che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 CDF).

e. L'avvocato che accetti la nomina a curatore speciale avrà cura - anche in conformità alle disposizioni del Codice Deontologico Europeo, art. 3.1.3 - di accettare l'incarico se in grado di assolverlo tempestivamente dichiarando, ove necessario, l'insussistenza dei motivi di incompatibilità di cui all'art. 38-ter disp. att. c.c..

f. Il curatore speciale del minore deve intrattenere rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione con tutti gli altri soggetti e con i professionisti che a vario titolo si occupano delle persone di minore età, che rappresenta e assiste.

Nel suo duplice ruolo di rappresentante processuale del minore e di difensore tecnico dello stesso, deve mantenere comportamenti leali e corretti, rispettosi del dovere di colleganza, con gli avvocati che rappresentano i genitori e le eventuali altre parti.

I contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, se nominati, in ossequio alle norme deontologiche.

g. Il curatore speciale del minore si costituisce tempestivamente in giudizio, curando con diligenza e puntualità l'adempimento di tutti gli incombeni processuali; partecipa alle udienze, promuovendo l'effettività del contraddittorio.



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

h. Il curatore speciale del minore deve adoperarsi affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano con le modalità più confacenti all'interesse del medesimo, tenuto conto dell'età e delle condizioni psicofisiche, anche avvalendosi della collaborazione del terapeuta, dei servizi sociali, dell'eventuale tutore e delle altre figure significative.

i. Il curatore speciale del minore, se autorizzato dal Giudice ex art. 473-bis.5 c.p.c. partecipa all'ascolto del minore in sede processuale, sensibilizza e sollecita le Parti affinché la sua audizione non sia condizionata dalla condotta dei genitori prima e durante l'incombente e si attivi affinché sia garantito alla persona di minore età di esprimersi liberamente.

l. Nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza, il curatore dovrà garantire l'anonimato del proprio assistito e astenersi dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

2) Poteri di rappresentanza sostanziale e processuale

a. Il curatore speciale non è un ausiliario del Giudice e:

- si costituisce in giudizio per conto del minore *ex art.* 86 c.p.c. e lo rappresenta in tutte le fasi e gradi del giudizio; può anche non costituirsi in proprio, conferendo mandato a un legale;
- ha tutte le facoltà riconosciute ai difensori delle parti e procede a depositare memorie e formulare istanze, anche di contenuto istruttorio; formula conclusioni anche sulle questioni economiche;
- considerata l'indisponibilità dei diritti delle persone di minore età, può sempre avanzare specifiche istanze al Giudice, non incorrendo in decadenze;
- ha la facoltà di impugnare i provvedimenti provvisori e urgenti e quelli definitivi, secondo quanto previsto dal codice di rito;
- monitora e verifica l'effettiva predisposizione dei percorsi e degli interventi di sostegno a tutela della persona di minore età che rappresenta, segnalando al Giudice eventuali ritardi e inadempimenti;
- si rapporta con: a) i Servizi sociali, incaricati di svolgere indagini sociali o monitoraggio del nucleo familiare o di realizzare un progetto di sostegno alla persona di minore età; b) gli Operatori delle Comunità ove il minore da lui rappresentato è collocato; c) la famiglia affidataria e i soggetti presso cui i minori sono collocati, fermo restando quanto previsto al successivo punto;



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

- evita comunicazioni dirette a una sola delle parti del giudizio, promuovendo il rispetto del diritto al contraddittorio;
- riporta al giudice eventuali motivi di contrasto con la persona di minore età, per l'adozione dei provvedimenti utili.

b. Su specifica autorizzazione del Giudice, il curatore speciale:

- può rapportarsi con gli istituti scolastici, le strutture sanitarie, il medico curante, le strutture sportive per conoscere aspetti specifici delle problematiche del minore o sue necessità;
- può prendere contatto con terapeuti, anche privati, che abbiano in carico la persona di minore età (es. psicologo, neuropsichiatra, consultori, centri educativi, centri terapeutici) al fine di comprendere le specifiche esigenze della stessa.

c. Salvo accordi diretti con le parti, il curatore può segnalare al Giudice la necessità di effettuare visite domiciliari o accertamenti specialistici, richiedendo la nomina di un ausiliario o l'estensione del mandato al Servizio sociale.

d. Il curatore esegue l'incarico in ossequio al mandato conferito dal Giudice, avendo cura di seguire le indicazioni ed i compiti assegnati nel corso del procedimento. Qualora il curatore intenda intervenire in ordine ad una particolare situazione che, tuttavia, esula dal proprio mandato deposita apposita istanza al Giudice.

3) Ascolto del minore da parte del curatore speciale

Il curatore speciale del minore procede all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 315-*bis*, comma terzo, c.c., fermi i limiti di cui all' 473-*bis*.4 c.p.c.

L'ascolto è funzionale a comprendere la situazione in cui vive il minore e, conseguentemente, le criticità, le necessità e i bisogni dello stesso, in modo da permettere al curatore di promuovere tutte le iniziative processuali nell'interesse del minore.

Come confermato dalla Suprema Corte, sez. I civile, con ordinanza n. 5754 del 4 marzo 2025 l'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-*bis*.8, comma terzo, c.p.c., non è obbligatorio ma è una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del curatore speciale.

Può essere utile, ai fini operativi, distinguere la fase dell'incontro con il minore da quella dell'ascolto ai sensi dell'art. 473-*bis*.8, comma terzo, c.p.c., come di seguito declinato:

a. Fase dell'incontro.

- Il curatore speciale incontra il minore ogni qualvolta lo ritenga necessario o utile per acquisire aggiornamenti sulla condizione dello stesso o per conoscerne il pensiero in ordine a



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

eventuali sviluppi processuali o extraprocessuali ovvero quando la persona minore di età ne fa richiesta. Il curatore speciale del minore capace di discernimento fornisce sempre e sin dall'inizio del procedimento, con linguaggio adeguato, ogni informazione pertinente come disposto dall'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 26 gennaio 1996, ratificata con legge 77/2003. In particolare, offre al minore informazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, il curatore preciserà al minore che il Giudice non è vincolato alla sua volontà nell'assunzione delle decisioni che lo riguardano, potendo decidere in modo difforme se ciò risponde al miglior interesse del bambino.

- In occasione del primo incontro, il curatore speciale fornisce i propri recapiti al minore ultra-dodicenne o infra-dodicenne, se ritenuto opportuno. Il curatore speciale dovrà mantenere contatti con i soggetti (quali Assistente Sociale o terapeuta) che seguono il minore e/o organizzare periodici incontri di aggiornamento con il minore.

- Il curatore speciale incontra il minore preferibilmente, se possibile, prima della propria costituzione in giudizio.

- In casi particolari che ne suggeriscono l'opportunità, l'incontro può avvenire successivamente: è consigliabile che il curatore speciale ne precisi sempre le motivazioni all'Autorità Giudiziaria avanti alla quale è pendente il procedimento.

- Il curatore può valutare l'opportunità che l'incontro con il minore avvenga alla presenza del tutore - se esistente - ovvero degli operatori dei Servizi sociali, e/o dell'eventuale terapeuta. Se il curatore ritiene di farsi assistere nell'ascolto del minore da un professionista di sua fiducia, egli deve farne espressa richiesta al Giudice.

- Il curatore speciale incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il miglior interesse del medesimo.

b. Fase dell'ascolto.

- Il curatore valuta e prepara l'ascolto del minore esaminando il fascicolo processuale e le relazioni dei terapeuti e/o del Servizio sociale, ove già disponibili; se ritenuto, può acquisire informazioni dai genitori (alla presenza o per il tramite dei rispettivi difensori) e/o dalle figure significative (familiari, insegnanti, terapeuti, ecc. acquisendone ove necessario il consenso, salvo espressa delega del magistrato).



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

- Il curatore può omettere o rinviare l'ascolto se lo ritiene in contrasto con l'interesse del minore o in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo rifiuta di essere ascoltato. Va rispettato il diritto del minore di non essere informato. In tali casi è consigliabile informare l'Autorità Giudiziaria.
- Durante l'ascolto, il curatore fornisce al minore informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda, valutando nell'interesse del minore quali informazioni offrirgli, con modalità e termini a lui comprensibili e tenendo conto della sua capacità di discernimento; nel caso in cui il minore esprima le proprie idee, lo informa che nel riferirle all'autorità giudiziaria, il curatore speciale potrà esprimere il proprio parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo e che non necessariamente il Giudice recepirà la volontà espressa del minore.
- Il curatore speciale procede all'ascolto del minore secondo le modalità, i tempi e nel luogo che ritiene più confacenti all'interesse, all'età ed alle condizioni psico-fisiche del minore stesso.
- Il curatore speciale - quale difensore - è tenuto al "segreto" su alcune questioni che il minore chieda di non riferire al Giudice, a condizione che le medesime non siano ritenute causa di pregiudizio per il minore; in tal caso il curatore speciale spiegherà al minore la necessità, nel suo interesse, di informare l'Autorità Giudiziaria.
- All'incontro del curatore speciale con il minore, salvo diversa e motivata valutazione del curatore, non partecipano né i genitori né i loro difensori.
- Non è prevista la video/audio registrazione degli incontri del curatore speciale con il minore.

4) Rapporti tra curatore e altri soggetti

Il curatore intrattiene con tutti gli altri soggetti e con i professionisti che a vario titolo si occupano delle persone di età minore, rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sempre avendo riguardo al preminente interesse del minore.

a. **Incontri e rapporti con i Servizi sociali.** Ricevuto l'incarico, il curatore si confronta con i Servizi sociali territoriali interessati. Nei casi in cui i Servizi sociali siano incaricati di svolgere un'indagine sociale o psico sociale, o di organizzare incontri protetti o assistiti, il curatore potrà chiedere e ricevere periodici aggiornamenti. In ogni caso, il curatore tiene



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

contatti costanti con l'ente affidatario e con i Servizi sociali, partecipando, se ritenuto opportuno, agli incontri di rete.

b. **Rapporti con Giudice e Pubblico Ministero.** Il curatore è una parte del processo cui è affidato il compito di rappresentare e difendere il minore, avendo cura degli autonomi interessi dello stesso.

c. **Rapporti con il difensore delle altre parti coinvolte nel procedimento.** Il rapporto tra il curatore e i difensori delle altre parti resta regolato dal codice deontologico forense.

d. **Rapporti con il difensore del minore in altro contesto / curatore in altro contesto.** Nel caso in cui siano stati instaurati diversi procedimenti con nomina di curatori speciali, questi ultimi dovranno mantenere tra loro rapporti costanti e prestare la massima collaborazione al fine di coordinare l'attività nell'interesse del minore e favorire la circolarità delle informazioni.

e. **Soggetti affidatari/Genitori.** Il curatore speciale può relazionarsi con le parti solo tramite i difensori. Qualora sia indispensabile relazionarsi direttamente con i genitori, il tutore, o gli affidatari del minore, dovrà essere acquisito il previo assenso dei rispettivi difensori, che avranno facoltà di presenziare all'incontro.

f. **Rapporti con psicologo / psicoterapeuta / educatore.** Fermi restando gli obblighi di segretezza e di riservatezza ai quali i singoli professionisti sono tenuti, il curatore potrà chiedere un periodico aggiornamento sulle condizioni del minore. La frequenza di tali richieste terrà conto delle peculiarità del caso di specie.

g. **Rapporti con consulenti tecnici d'ufficio e di parte.** Il curatore può partecipare alla CTU, ove disposta anche a mezzo di un consulente di parte all'uopo nominato.

h. **Rapporti con la stampa.** Il curatore si astiene dal rilasciare dichiarazioni o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare rettifiche o smentite a notizie già diffuse pubblicamente e sempre nel perseguimento del miglior interesse per il minore.

COMPENSO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

a. Al curatore speciale del minore di età deve essere garantito un compenso per l'attività difensiva per la quale è stato nominato, nel rispetto dei criteri e dei parametri disposti dall'art. 4, comma 10-septies del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022.



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

- b. Laddove il curatore speciale assista più fratelli o sorelle, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, il suo compenso *“può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo del 30% fino a un massimo di 10”*.
- c. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, C.D.F., il curatore speciale ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, può richiedere, in nome e per conto del proprio assistito, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositando apposita istanza in nome e per conto del minore.
- d. Nel caso di ammissione del curatore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'Autorità Giudiziaria avrà cura di liquidare il compenso, con apposito decreto di liquidazione, nel rispetto dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, come da allegato – Criteri di liquidazione dei compensi. In mancanza di domanda o nel caso di rigetto della richiesta di ammissione al beneficio a spese dello Stato, le spese processuali del curatore speciale sono regolate ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Pavia, 19 maggio 2025

Il Presidente del Tribunale di Pavia

La Presidente della II Sezione del Tribunale di Pavia

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

Il Presidente Aiaf Lombardia

La Presidente di Camera Civile

La Presidente di Camere Minorile

La Presidente CAMMINO

La Presidente Ondif



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

ALLEGATO

Criteri di liquidazione dei compensi

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 4, comma 10-septies, D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 *“per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è, di volta in volta, nominato”*;
- b. ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, *“quando in una causa un avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto, oltre al primo, del 30% fino ad un massimo di 10”*;
- c. ai sensi dell'art. 27, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, *“all'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori del luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta”*;
- d. ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, *“oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”*;
- e. ai sensi dell'art. 473-bis.8, comma 3, c.p.c. il Giudice può conferire al curatore speciale del minore anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale, sia con il decreto di nomina, sia nel corso del giudizio;
- f. ai sensi dell'art. 82, D.P.R. 115/2002, *“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”*;



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

g. nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002, *“gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico sono ridotti della metà”*;

h. ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 115/2002, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato *“si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”*;

i. in ipotesi di mancata ammissione provvisoria da parte del COA, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto;

tutto ciò premesso si determinano i seguenti criteri di liquidazione dei compensi:

- per lo svolgimento dell'attività processuale, l'Autorità Giudiziaria liquiderà il compenso, tenuto conto dei riferimenti indicati in premessa, quantificandolo nei valori medi dello scaglione di valore indeterminato di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022;
- per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza sostanziale, l'Autorità Giudiziaria riconoscerà a favore del curatore speciale un incremento del 30% rispetto all'importo quantificato per l'attività di rappresentanza processuale effettivamente compiuta;
- per le trasferte, l'Autorità Giudiziaria, alla stregua di quanto previsto dall'art. 27, D.P.R. 115/2002, come modificato dal D.M. 147/2022, liquiderà un'indennità pari ad € 20,00 per ogni ora o frazione di ora, con un limite massimo di 3 ore per ogni singola trasferta, oltre alle spese di viaggio documentate;
- in generale, a proposito della determinazione del compenso, si precisa:
 - che questo verrà maggiorato del 30% per ogni minore oltre al primo, in caso di nomina del curatore speciale per più fratelli e/o sorelle;
 - che la percentuale di aumento per la nomina a curatore di più minori potrà comportare, in caso di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche il superamento del limite di valore di cui all'art. 82, D.P.R. 115/2002 della media dei valori di tariffa;



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli
Avvocati di Pavia

- laddove sia stata accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il compenso dovrà essere ridotto del 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002 e non potrà essere ulteriormente decurtato;
- l'autorità giudiziaria, anche qualora sia stata accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, potrà valutare all'esito del giudizio se porre il compenso per tutta l'attività svolta dal curatore speciale a carico dei genitori e/o del genitore che, con il proprio comportamento processuale inadeguato e/o inadempiente e/o in conflitto di interessi con il minore, abbia dato luogo alla nomina del curatore speciale.

Pavia, 19 maggio 2025

Il Presidente del Tribunale di Pavia

La Presidente della II Sezione del Tribunale di Pavia

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

Il Presidente Aiaf Lombardia

La Presidente di Camera Civile

La Presidente di Camere Minorile

La Presidente CAMMINO

La Presidente Ondif